

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BASILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1966

Concessione dei mutui previsti dagli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per il periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, prevede a favore dei Comuni e delle Provincie che in conseguenza dello sgravio delle sovrimposte e addizionali sui terreni concesso ai sensi dell'articolo 61 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, si venissero a trovare in condizioni di bilancio deficitario o di *deficit* correlativamente maggiorato, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui preferenziali equivalenti all'importo delle sovrimposte ed addizionali non riscosse e con ammortamento in non meno di anni 30 a carico dello Stato.

L'articolo 12 estende la stessa facoltà ai consorzi di bonifica.

L'articolo 24, comma primo e comma terzo, lettera *b*), dispone la copertura di spesa per gli ammortamenti di detti mutui limitatamente agli eventi dannosi verificatisi dal 1° giugno 1958 sino alla data di entrata in vigore della stessa legge e cioè al 13 agosto 1960.

Successivamente con le leggi 14 febbraio 1964, n. 38, e 6 aprile 1965, n. 351, si è provveduto alla copertura di spesa per tali in-

terventi per i periodi rispettivamente dal 1° marzo 1962 al 14 marzo 1964 e dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

È rimasto così scoperto e privo di copertura finanziaria per gli interventi di cui ai citati articoli 10 e 12 della legge n. 739 del 1960, il periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962.

In tale periodo di tempo e specialmente per l'annata 1961 si sono verificati in varie zone del territorio della Repubblica e particolarmente nell'Italia meridionale avverse atmosferiche di notevole gravità, come l'eccezionale e rovinosa siccità che ha colpito l'intera provincia di Catanzaro distruggendo una gran parte della sua produzione agraria e producendo danni di molto superiore al 50 per cento per i quali sono stati effettuati ai sensi del citato articolo 61 del testo unico per le imposte dirette le delimitazioni delle zone colpite e sono state adottati i provvedimenti di sgravio.

I Comuni e le Provincie interessati però non hanno potuto realizzare i mutui previsti dal citato articolo 10 della legge n. 739 del 1960, data la mancanza per il 1961 della relativa autorizzazione di spesa.

È notorio lo stato di grave dissesto in cui versano i bilanci degli enti locali e non vi è pertanto chi non veda la necessità, limita-

tamente ai casi, per i quali si è già intervenuta e perfezionata la delimitazione delle zone colpite, di provvedere alla saldatura per il periodo scoperto delle norme di autorizzazione di spesa onde consentire alla Cassa depositi e prestiti di concedere il mutuo ex articolo 10 della legge n. 739 del 1960, a quei Comuni e a quelle Province nei cui territori sono state effettuate per eventi verificatisi fra il 14 agosto 1960 e il 28 febbraio

1962 le delimitazioni di zone colpite e sono intervenuti i provvedimenti di sgravio.

L'entità dei mutui, a quanto risulta allo scrivente, non dovrebbe superare l'importo di un miliardo e 200 milioni, il che comporterebbe un onere annuo non superiore a 90 milioni, cui si vorrebbe far fronte con la stessa voce di entrata considerata per gli analoghi interventi dalla legge 6 aprile 1965, n. 351.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 90 milioni in ciascun esercizio finanziario dal 1966 al 1995 per l'ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in dipendenza di eccezionali calamità ed avversità atmosferiche verificatisi dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962 e per le quali sono state già effettuate le delimitazioni di zone colpite ai sensi dell'articolo 61 del testo unico della legge sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Alle spese per l'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olio di semi «Surplus» condotta per conto dello Stato ed eccedenti le previsioni indicate nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e nell'articolo 7 della legge 6 aprile 1965, n. 351.